



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 52 del 21/03/2025**

**Oggetto :**

**RICORSO EX ART 696BIS C.P.C. TRIBUNALE DI ASTI - n. RG 279/2025 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventuno**, del mese di **marzo**, alle ore 13:00, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco		X
2. DACOMO Francesca	Vice Sindaco	X	
3. MALAVASI Simona	Assessore	X	
4. DESTEFANIS Lidia	Assessore		X
5. SPERONE Domenico	Assessore Esterno	X	
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra DACOMO Francesca** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nei confronti del Comune di Canale e altri, in data 03/03/2025, è stato notificato ricorso ex art. 696bis c.p.c. - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - proposto dal Sig. (*dati conservati nella pratica agli atti del Comune che non vengono pubblicati per privacy*) avanti al Tribunale di Asti, rubricato al n. R.G. 279/2025, al fine di accertare *“il credito derivante da fatto illecito a favore dell’istante, credito da individuarsi in riferimento a tutti i danni patiti e patenti in relazione al mancato utilizzo del bene oggetto di lesione strutturale e ai costi di consolidamento strutturale e riduzione in pristino stato, ed in ogni caso, all’equivalente monetario che si riterrà dovuto a seguito del danneggiamento del bene stesso”*

CONSIDERATO che, al fine di sostenere in giudizio le ragioni del Comune, deve essere nominato un legale di fiducia il quale, con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale, qualsiasi azione ritenuta opportuna, assuma la difesa dell’Ente avanti al Tribunale di Asti nella causa in oggetto, procedendo a tutela degli interessi e a salvaguardia dell’immagine del Comune;

ATTESO che:

- l’art. 56 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: «le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici» aventi uno degli oggetti indicati nell’elenco dello stesso art. 56. Tra questi, al punto h) sono previsti i servizi legali;
- con parere reso il 03.08.2018 il Consiglio di Stato, ha osservato che *“(…) Le prestazioni di servizi legali – alla luce della causa, intesa come funzione economico-individuale dell’operazione negoziale – possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo, viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E’ questa l’ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. (…).”*;
- sempre nel suddetto parere si legge: *“(…) I servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) (ora art 56, comma 1, lett. h), per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica)”*.

DATO ATTO che secondo la giurisprudenza amministrativa, contabile ed europea, nonché secondo le linee guida Anac n. 12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in caso di particolarità della controversia, che nel caso di specie ricorre, il preminente elemento fiduciario sotteso al conferimento dell’incarico di patrocinio legale consente all’Ente, nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* e in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, supporta l’affidamento diretto e fiduciario a un professionista determinato;

VISTO il preventivo proposto dall’Avv. Donatella Valsania del foro di Alba (ns prot. 3629/2025 del 12/03/2025) che ha quantificato l’importo delle spettanze dovute nell’attuale fase procedimentale in € 3.827,00 a titolo di onorari, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie generali ed al 4% per c.p.a., per complessivi € 4.577,09 ;

DATO ATTO quindi che la spesa presunta per il patrocinio a favore del Comune da parte di un Legale appositamente incaricato può essere quantificata in € 3.827,00 salvo eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi in relazione all’andamento del giudizio, oneri che comunque non sono stimabili in un importo superiore a € 140.000,00 netti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, è l'organo che lo rappresenta in giudizio ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura alle liti al difensore individuato;

VERIFICATO che nell'organico di questo Ente non è istituita un'Avvocatura che si occupi del contenzioso dell'Ente ed è necessario rivolgersi a un professionista esterno all'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell'incarico legale, sulla base della normativa richiamata e per le necessità sopraesposte;

EVIDENZIATO, che l'incarico può avvenire a esito della verifica di quanto segue:

- possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- regolarità contributiva dell'interessato;
- che al momento dell'affidamento dell'incarico il professionista non abbia in corso di espletamento alcun incarico professionale contro il Comune di Canale;
- che non sussistano altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto del Comune di Canale;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi e verificati nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nel ricorso ex art. 696bis c.p.c. - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - proposto dal Sig. (*dati conservati nella pratica agli atti del Comune che non vengono pubblicati per privacy*) avanti al Tribunale di Asti, rubricato al n. R.G. 279/2025, al fine di accertare “*il credito derivante da fatto illecito a favore dell'istante, credito da individuarsi in riferimento a tutti i danni patiti e patenti in relazione al mancato utilizzo del bene oggetto di lesione strutturale e ai costi di consolidamento strutturale e riduzione in pristino stato, ed in ogni caso, all'equivalente monetario che si riterrà dovuto a seguito del danneggiamento del bene stesso*”, attivando tutte le procedure necessarie a tutela degli interessi di questo Comune nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti;
2. di disporre l'affidamento della difesa dell'Ente all'avv. Donatella Valsania con Studio Legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5, per l'assistenza del Comune di Canale nel ricorso proposto avanti al Tribunale di Asti, come già dettagliato;
3. di riservarsi, con successivo atto, la nomina di un consulente tecnico di parte, per l'assistenza del Comune di Canale nel ricorso proposto avanti al Tribunale di Asti, come già dettagliato;
4. di evidenziare che, per quanto sopra, all'avv. Donatella Valsania viene conferita ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, proporre e resistere a motivi aggiunti di ricorso, ricorso incidentale e istanze cautelari, farsi sostituire, nominare consulenti e periti;
5. di prendere atto che la spesa presunta per il patrocinio a favore del Comune da parte di un Legale appositamente incaricato può essere quantificata in € 3.827,00 salvo eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi in relazione all'andamento del giudizio, oneri che comunque non sono stimabili in

un importo superiore a € 140.000,00 netti, come da preventivo presentato dal professionista in data 12/03/2025, prot. n. 3629/2025

6. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata – Manutenzioni Patrimonio a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione;

### **SUCCESSIVAMENTE**

RITENUTA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, al fine di rispettare i termini processuali;

VISTO l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi e verificati nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( Sig.ra DACOMO Francesca ) \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.